



DELIBERA N. 176

15 aprile 2026

Oggetto

Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 2021 e con delibera n. 585 del 2023

Vista

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» ed in particolare l'articolo 3 che ha introdotto la «tracciabilità dei flussi finanziari», prevedendo che: «Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche».

Visto

l'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010 secondo cui, ai fini della tracciabilità, su ogni transazione eseguita dalla stazione appaltante o da un operatore economico della filiera delle imprese relativa a un determinato contratto deve essere presente il Codice Identificato Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista

la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale l'Autorità ha fornito linee interpretative ed applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerata

la necessità di modificare le indicazioni contenute nella determinazione n. 4 del 2011 aggiornata dalla deliberazione n. 556 del 2017 con riferimento ai contratti nel settore dell'acqua e dell'energia (articoli 146, comma 3; 147, comma 2-bis e 148, comma 4, del Codice), trattandosi di contratti che vedono il gestore/fornitore di un servizio

pubblico nella posizione di acquirente di energia e combustibili destinati alla produzione di energia, e di acqua.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA

l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011, già aggiornata dalla delibera 556 del 2017, dalla delibera 371 del 2021 e dalla delibera n. 585 del 2023, modificando in particolare il paragrafo "2.9. Contratti nel settore dell'acqua e dell'energia", come segue:

"Sono soggetti all'obbligo di richiesta del CIG e alla tracciabilità gli appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, nonché le concessioni relative al settore idrico, di cui agli articoli 146, comma 3, 147, comma 2-bis e 148, commi 4, 5 e 6, del Codice".

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 maggio 2026

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente